



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Protezione Internazionale

R.G. n. 5069-1/2023

Il Giudice,

letto il ricorso, con il quale l'istante ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
premessi che l'art. 35 bis del d.lgs. n. 25/08 esclude l'automatica sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato nel caso in cui esso abbia rigettato la domanda per inammissibilità o manifesta infondatezza;
rilevato che con il provvedimento impugnato la Commissione Territoriale ha dichiarato la manifesta infondatezza della domanda presentata dal richiedente;
rilevato che il sistema dei prestiti nel Paese di origine, come allegato dal ricorrente, trova riscontro nelle COI, che danno atto di quanto il fenomeno del ricorso all'usura sia in Bangladesh assai diffuso e di come molti bengalesi si trovino coinvolti in un circolo che li costringe ad indebitarsi ulteriormente per onorare il debito già esistente, restando bloccati in un ciclo vizioso in cui da una parte non sono in grado di soddisfare le proprie esigenze finanziarie, dall'altra non riescono nemmeno a rimborsare i prestiti, trovandosi in uno stato di maggiore difficoltà economica rispetto a quella in cui si trovavano prima di accedere al credito¹;
ritenuto dunque che il ricorrente potrebbe essere esposto, in caso di rientro, al rischio di affrontare condizioni di vita non rispettose della dignità e dei diritti fondamentali della persona ;
ritenuti pertanto, ad una valutazione tipica di tale fase cautelare, sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del d. lgs. n. 25/08

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

AVVISA le parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede, note di replica;

SI RISERVA di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto nel caso in cui le parti si siano avvalse della suddetta facoltà.

Manda alla cancelleria per la notifica alle parti del presente provvedimento e ai convenuti dell'istanza di sospensione.

Bologna, 5/4/2023

IL GIUDICE
Dott.ssa Rada V. Scifo

¹ Loan Repayment Pressure in the Practice of Microfinance in Bangladesh: An Empirical Study on Grameen Bank, BRAC and ASA;
https://www.researchgate.net/publication/330818324_Loan_Repayment_Pressure_in_the_Practice_of_Microfinance_in_Bangladesh_An_Empirical_Study_on_Grameen_Bank_BRAC_and_ASA